DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 23

Modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185

L'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro il 31 dicembre 1996, documenti al Ministero della sanita' tale presenza. 2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, si applica l'articolo 5, comma 2. 3. I quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualita' dei medicinali omeopatici, di cui alla commissione prevista dall'articolo 6, sono individuati dal Ministro della sanita', il quale provvede anche alla nomina del presidente della commissione stessa. 4. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ed abbiano un grado di diluizione tale da garantire l'innocuita'.".

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478
Capo	V — Altre disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita-1996/art-23-modificazioni-al-decreto-legislativo-17-marzo-1995-n-185/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it